

COMUNE DI TERNI

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 51 del 20 novembre 2020

Parere sulla proposta:

Oggetto: Variazione al bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art. 175 comma 2, del D.Lgs n. 267/2000). Assestamento Generale. Permanere degli Equilibri di Bilancio.



Oggi, 20 novembre 2020, alle ore 10,30, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominati con delibera n. 341 del 18.11.2019 di Consiglio Comunale per il triennio 2019/2022 nelle persone di:

- **Carlo Ulisse Rossi, Presidente**
- **Fiorella Pezzetti, Membro effettivo**
- **Roberto Frasca, Membro effettivo**

Per discutere il seguente ordine del giorno:

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

Parere: Variazione al bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art. 175 comma 2, del D.Lgs n. 267/2000). Assestamento Generale. Permanere degli Equilibri di Bilancio.

PREMESSA

In data 22 luglio 2020, il Consiglio Comunale con delibera n. 156, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;

In data 22 luglio 2020, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 - Delibera n.164 (cfr parere/verbale n. 21 del 30/06/2020);

In data 30 Giugno 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 - Delibera n. 127 (cfr relazione/verbale n. 19 del 09.06.2020), determinando un risultato di amministrazione di Euro 30.308.534,30 così composto:

fondi accantonati	per euro	18.995.734,73
fondi vincolati	per euro	14.127.306,91
fondi destinati agli investimenti	per euro	123.364,83
fondi disponibili	per euro	2.937.872,17

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione l'Ente ha approvato le seguenti variazioni di bilancio



n. variazione	delibera di Giunta Comunale		coi poteri del cc	oggetto	Ratifica di Consiglio Comunale	
	n.	data			n.	data
24	166	14/08/2020	si	referendum	208	26/10/2020
25	167	14/08/2020	si	piste ciclabili	205	26/10/2020
26	191	19/08/2020	si	istruzione scolastica	207	26/10/2020
27	172	14/08/2020	si	adeguamento capitoli vincolati	206	26/10/2020
33	214	23/09/2020	si	colonnine ricarica elettrica		
34	209	17/09/2020	si	fitti scolastici		
37	220	30/09/2020	si	disinfezione seggi		
38	221	30/09/2020	no	var. peg dpia valutazione impatto		
39	236	20/10/2020	si	fondi GAL Mazzelvetta		
40	228	07/10/2020	si	avvocatura spese legali		
41	245	15/10/2020	no	personale		
44	240	21/10/2020	si	contributo Carit		
45	239	15/10/2020	si	piano povertà		
48	251	21/10/2020	si	aggiornamento piano oo.pp. e dup	no	
50	262	26/10/2020	si	contributo fondazione Carit		
54	273	06/11/2020	si	contributo fondazione Carit		
55	272	06/11/2020	si	Terni Verde		
57	289	18/11/2020	si	progettazione rischio idrogeologico		
58	284	16/11/2020	si	contributo Carit l'anno che verrà		

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva. Il suddetto Fondo con questa variazione è stato incremento di 15.000,00 euro.

Il Collegio dei Revisori prende atto che l'Ente ha applicato nell'esercizio corrente un avanzo presunto di amministrazione per complessivi Euro 5.511.825,26 di cui Euro 2.297.921,00 per spese correnti ed Euro 3.213.904,26 per spese di investimento.

In data 18.11.2020 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica*

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio prende atto che i seguenti documenti sono stati acquisiti e conservati agli atti della Direzione Attività Finanziarie:

- a. La stampa del conto del bilancio e gli Equilibri (nelle procedure informatiche dell'ente);
- b. La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale;
- c. Il Parere di regolarità Contabile;
- d. Il Parere di regolarità Tecnica;
- e. Allegato a)
 - 1) Economie di spesa
 - 2) Entrate – F.C.D.E.
 - 3) Richieste Fondi
 - 4) Avanzo vincolato
 - 5) Personale
 - 6) Storni
 - 7) Dimostrazione del calcolo del F.C.D.E
 - 8) Prospetto Entrate e Spesa (Compresi vincolati)
 - 9) Pluriennale

PRENDE ATTO INOLTRE,

- Che l'Ente, da una prima verifica, per la parte relativa alle società partecipate di primo livello, sulla base dei bilanci approvati, nella proposta di delibera sottopostaci dalla Dirigente del servizio finanziario, dichiara che non sono emerse, allo stato, situazioni di criticità che possono comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;
- Che in data 09.11.2020 è pervenuta alle casse dell'ente la somma di € 12.597.751,50, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, in quanto il Comune di Terni ha proposto istanza, a seguito di apposita delibera di Consiglio Comunale n. 159 del 29.05.2019, con la quale aderendo alla procedura semplificata, di cui all'articolo 258 TUEL, ha richiesto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del D.LGS. 18 agosto 2000, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata;
- Di dare, altresì, atto che la somma di cui sopra, nelle more della ricezione dell'apposito decreto non regolamentare del Ministero dell'Interno, sarà contabilizzata secondo il dettame normativo di cui sopra e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, per quanto applicabile alla luce dei vigenti principi contabili di cui al DLGS 118/2011, precisando che la restituzione delle somme avverrà su base ventennale a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, quindi a partire dalla predisposizione del prossimo bilancio 2021-2023, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Collegio procede quindi all'esame della documentazione relativa alla variazione di bilancio effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota prot. n. 124997/2020 in 15 ottobre 2020 il Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, ha richiesto ai Dirigenti delle varie Direzioni le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di situazioni di squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'aggiornamento delle previsioni di bilancio e delle eventuali sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Il Collegio prende atto, che dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono pervenuti riscontri di segnalazione di debiti fuori bilancio art. 194, D.Lgs n. 267/2000; e che il Fondo crediti

di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta adeguato all'andamento della gestione come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, come dimostrato nel prospetto di calcolo effettuato, che ci è stato consegnato dall'Ufficio della Ragioneria dell'Ente.

I Dirigenti non risulta hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, la legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) comma 79 dell'art. 1 dà la possibilità agli Enti Locali, nel corso degli anni 2020 e 2021, di variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 riducendo il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di pagamento dei debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Inoltre il comma 80 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 stabilisce che nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti. Da ultimo, il Testo coordinato del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» all'articolo 107 bis prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con

i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il Collegio prende atto che stante l'obiettivo prioritario di passare dal 95% del bilancio di previsione 2020 al 100% a rendiconto 2020 di copertura dell'accantonamento minimo ai fondi crediti di dubbia esigibilità, il Comune di Terni non si avvale della facoltà, prevista dalla legge di bilancio 2020, di ridurre l'accantonamento minimo al 90% dell'importo dovuto, pur in presenza di andamenti dell'indicatore di tempestività dei pagamenti e del debito commerciale residuo coerenti con le condizioni disposte dal comma 79 della legge di bilancio 2020 per poter contenere l'accantonamento.

Il Collegio procede ora all'analisi delle singole variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, nell'allegato "Variazione Generale di Bilancio n. 59 del 16.11.2020"

Il Collegio, prende atto delle risultanze finali della variazione al bilancio 2020/2022 di competenza e di cassa ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 106.519.769,36	
	CA	€ 106.511.205,15	
Variazioni in diminuzione	CO	€ -2.885.561,18	
	CA	€ -2.885.561,18	
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 105.951.718,19
	CA		€ 105.943.153,98
Variazioni in diminuzione	CO		€ -2.317.510,01
	CA		€ -2.317.510,01
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 103.634.208,18	€ 103.634.208,18
	CA	€ 103.625.643,97	€ 103.625.643,97

ANNO 2021

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento		€	
Variazioni in diminuzione		€	
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento			€ ... 404.952,91
Variazioni in diminuzione			€ ... - 404.952,91
TOTALE A PAREGGIO		€	€ 0

Il Collegio attesta che le variazioni proposte sono:

Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;

Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 26.10.2020;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022;


esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Raccomanda un attento e costante monitoraggio finalizzato al contenimento della spesa.

Letto, confermato, sottoscritto.

Terni Lì, 20 novembre 2020


Il Collegio dei Revisori